

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 2005, n. 332.

Legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, e succ. mod.: disciplina relativa al settore commercio. Nuove disposizioni riguardanti l'art. 32 come modificato dall'art. 82 della legge finanziaria n. 2 del 27 febbraio 2004: Individuazione dei comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte. Integrazione alla DGR n. 996 del 29 ottobre 2004.

Pag. 66

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 2005, n. 333.

Legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, e succ. mod.: disciplina relativa al settore commercio. Nuove disposizioni riguardanti l'art. 32 come modificato dall'art. 82 della legge finanziaria n. 2 del 27 febbraio 2004: Individuazione dei comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte. Integrazione alla DGR n. 996 del 29 ottobre 2004.

Pag. 69

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 2005, n. 350.

Sperimentazione apprendistato professionalizzante ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Pag. 72

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 365.

Variatione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005, art. 28, comma 1, lett. a), legge regionale n. 25/2001. UPB S11

Pag. 75

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 366.

Variatione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005, art. 28, comma 1, lett. a), legge regionale n. 25/2001. UPB E33

Pag. 76

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 367.

Variatione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005, art. 28, legge regionale n. 25/2001, in attuazione della legge regionale 14 gennaio 2005, n. 5

Pag. 77

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 372.

Variatione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005, art. 28, comma 1, lett. a), legge regionale n. 25/2001. UPB E31

Pag. 78

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 373.

Variatione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005, art. 28, comma 1, lett. a), legge regionale n. 25/2001. UPB S15

Pag. 79

## ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE

### DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 8 marzo 2005, n. 422.

Legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, concernente la disciplina relativa al settore del commercio. Deliberazione del Consiglio regionale 6 novembre 2002, n. 131, approvazione Documento Programmatico: detrazione superficie autorizzabile di cui al punto 11. Conferenza di Servizi del 3 febbraio 2005, ambito Comune di Frosinone

Pag. 80

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 16 marzo 2005, n. 474.

Decreto ministeriale 27 marzo 2001, deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 527, determinazione n. 168/2003. Abilitazione nuove sedi operative. C.A.N.A.P.A. s.r.l. e modifica determinazione n. 305 del 23 febbraio 2005. Variazione indirizzi sedi Regioni Puglia e Sicilia

Pag. 82

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 22 marzo 2005, n. 546.

Concessione mineraria di acqua minerale denominata «Terme Etrusche di Musignano» sita in territorio del Comune di Canino (VT). Rinnovo concessione mineraria, legge regionale n. 90/80, art. 27

Pag. 84

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 24 marzo 2005, n. 573.

Regime delle quote latte. Determinazione n. 304 del 23 febbraio 2005 di approvazione della graduatoria per l'attribuzione ai produttori della Regione Lazio, a valere dal 1° aprile 2005, di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi da riserva regionale. Decisione in via di autotutela amministrativa in merito alla attribuzione di punteggi ai richiedenti, ai fini della determinazione della graduatoria. Rideterminazione dei punteggi e di talune assegnazioni.

Pag. 87

### DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE 14 marzo 2005, n. 724.

Integrazione elenco dei funzionari nominati addetti alla vigilanza, accertamento e contestazione di infrazioni commesse nelle sedi di lavoro della Giunta della Regione Lazio in materia di divieto di fumo. Legge n. 584/1975 e n. 3/03 e successive modificazioni ed integrazioni

Pag. 117

### DIPARTIMENTO SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 4 marzo 2005, n. 863.

Aggiornamento dei centri regionali per lo studio Osservazionale Antares di cui all'allegato A della determinazione del 3 settembre 2004, n. 3408

Pag. 120

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 MAR. 2005

ADDI' 18 MAR. 2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO - GARGANO - SARACENI - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. - 350 -

**OGGETTO:**

spesperimentazione apprendistato professionalizzante ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.



**OGGETTO:** sperimentazione apprendistato professionalizzante ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore Scuola, formazione e lavoro;

**VISTO** l'articolo 2 della legge 14 febbraio 2003 n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" che, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ha previsto il riordino degli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda ed, in particolare, l'apprendistato quale strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore che alterna formazione e lavoro;

**VISTO** il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 47, comma 1, del d.lgs 276/2003, il quale dispone che «ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:

- a) contratto di apprendistato per espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale;
- c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione»;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 49 del d.lgs 276/2003 che dispone che «possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni» e «se ... già in possesso di una qualifica professionale...», di età compresa tra i diciassette e i ventinove;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 52 del d.lgs 276/2003 che, "allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali", ha "istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni";


**VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro n. 40 del 14 ottobre 2004 recante chiarimenti e indicazioni operative ai fini dell'applicazione della nuova disciplina del contratto di apprendistato;

**CONSIDERATO** il fatto che la predetta Circolare ministeriale valorizza la realizzazione di sperimentazioni in materia di apprendistato;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'attuazione delle norme relative all'apprendistato professionalizzante è subordinata alla definizione di una regolamentazione regionale secondo quanto previsto dal citato art. 49 del d.lgs 276/2003;

**RITENUTO** necessario attivare, al fine di procedere alla definizione delle regole attinenti i profili formativi all'interno del contratto di apprendistato professionalizzante, una fase sperimentale atta ad elaborare modelli coerenti con le finalità dell'istituto ed al contempo rispondenti alle esigenze espresse dalle imprese e dai lavoratori;

**PRESO ATTO** che le parti sociali - attraverso forme di contrattazione collettiva ai  
vari livelli hanno già avviato i processi atti a definire, per quanto di competenza, le forme di



*[Handwritten signature]*

3501 8 MAR. 2005 6

• applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante, secondo quanto previsto dall'art. 49 del d.lgs 276/2003;

**VALUTATO** che, attraverso la realizzazione e la capitalizzazione di una fase sperimentale di applicazione delle norme in materia di apprendistato professionalizzante - che riguardi specifici settori e/o aree del territorio regionale, ove siano stati sottoscritti tra le parti sociali accordi ai vari livelli atti a definire, per quanto di propria competenza, l'applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante - la Regione, può acquisire elementi di valutazione idonei a definire la più opportuna regolamentazione dei profili formativi connessi all'applicazione di detto istituto;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2004, n. 725, avente ad oggetto: "POR Obiettivo 3 FSE 2000-2006. Annualità 2003 - 2004 - 2005 - 2006. Atto di indirizzo e di direttiva in ordine all'impiego delle risorse" in attuazione della quale è possibile individuare risorse, a valere sull'asse A, misura A.2, del P.O.R. Obiettivo 3 F.S.E. 2000-2006, da destinare allo sviluppo della componente formativa dei percorsi di apprendistato professionalizzante;

**CONSIDERATO** che la Regione intende assumere determinazioni utili ad avviare con le organizzazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro gli obiettivi, i contenuti e le modalità della sperimentazione dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante;

**ESPERITA** la preventiva concertazione con le Parti sociali;  
All'unanimità

### DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare una fase sperimentale e temporanea dell'apprendistato professionalizzante ex art. 49 del d.lgs 276/2003;
3. di stabilire che i contratti di apprendistato professionalizzante possano essere stipulati tra persone di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, ovvero tra i 17 ed i 29 anni se già in possesso di una qualifica professionale, e i datori di lavoro appartenenti ai settori produttivi nell'ambito dei quali è avviata la sperimentazione;
4. di stabilire che i contratti di apprendistato professionalizzante abbiano durata minima di 2 anni e massima di 6 anni e che, entro tali limiti temporali, la durata stessa sia definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelli anche nell'ambito degli enti bilaterali o in accordi interconfederali, in ragione delle competenze di base e tecnico-professionali da conseguire e della eventuale qualifica professionale;
5. di stabilire che i profili formativi e quindi i relativi percorsi di formazione e aree di contenuto, nonché le competenze per gruppi di qualifica da conseguire nell'ambito del contratto di apprendistato, siano definiti, aggiornati e/o integrati attraverso appositi accordi tra l'Assessore regionale competente in materia di formazione, o suo delegato, e le parti sociali, anche in relazione all'evoluzione del mercato del lavoro e delle specificità territoriali. Al fine di garantire il riconoscimento delle qualifiche a livello nazionale i profili formativi regionali sono definiti tenuto conto della contrattazione collettiva ai vari livelli ed, in assenza, delle indagini nazionali e regionali sui fabbisogni formativi svolte dagli Enti bilaterali e nel rispetto degli standard minimi nazionali fissati dal Repertorio delle professioni di cui all'art. 52 del d.lgs 276/2003, ovvero, degli standard formativi regolamentati dalla Regione;
6. di stabilire che la formazione, elemento fondamentale del contratto di apprendistato professionalizzante, debba articolarsi secondo un "piano formativo individuale" tenuto anche conto delle eventuali linee guida in tema di apprendistato condivise dalle parti sociali. Condizione per la stipula del contratto di apprendistato professionalizzante è la previsione,



- nel "piano formativo individuale", di un minimo annuo di 120 ore di formazione formale, che può essere svolta dall'apprendista all'interno e/o all'esterno dell'azienda, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva ai vari livelli;
7. di stabilire che per formazione formale, coerentemente con quanto stabilito dagli accordi di cui al punto 5. si intenda la formazione effettuata attraverso strutture accreditate e/o all'interno dell'impresa secondo percorsi strutturati di formazione on the job e in affiancamento secondo esiti verificabili e certificabili. L'obbligo di formazione per l'apprendista potrà essere adempiuto anche tramite gli strumenti della formazione a distanza e di e-learning;
  8. di stabilire che durante il periodo di apprendistato sia, in ogni caso, garantita la presenza, ovvero l'individuazione formale nelle aziende che optino per la formazione a distanza, di un tutor con formazione e competenze adeguate, al fine di accompagnare l'apprendista lungo tutta la durata del "piano formativo individuale". In conformità con quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 febbraio 2000, il ruolo del tutor può essere svolto dallo stesso datore di lavoro se in possesso delle competenze adeguate o da un lavoratore che sia inquadrato ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionalizzante;
  9. di istituire la Commissione per l'apprendistato professionalizzante composta da: a) quattro rappresentanti della Regione, di cui uno in qualità di Presidente; b) quattro rappresentanti delle associazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale; c) quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
  10. di stabilire che la Commissione di cui al punto 9, costituita con apposito decreto del Presidente della Regione provveda, in particolare, a:
    - a) raccolta degli accordi di cui al punto 5, verificando che la sperimentazione in atto sia ad essi conforme;
    - b) monitoraggio dei profili formativi definiti nell'ambito degli accordi di cui al punto a);
    - c) monitoraggio dei requisiti dei tutor coerentemente con quanto stabilito dagli accordi di cui al punto a);
    - d) individuazione dei criteri e delle modalità della formazione e del tutoraggio a distanza;
    - e) elaborazione di proposte in ordine agli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutor aziendali;
    - f) elaborazione di proposte in ordine ai criteri ed ai requisiti di riferimento relativi alla capacità formativa delle imprese;
    - g) elaborazione di proposte per l'attuazione di misure di accompagnamento finalizzate alla strutturazione del sistema della formazione esterna degli apprendisti;
  11. di stabilire che, in attesa delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca e previa intesa con le Regioni e le Province autonome, volte a definire le modalità di riconoscimento dei crediti formativi, la formazione effettuata durante il periodo di apprendistato sia valutata e certificata attraverso modalità individuate dalla Commissione di cui al punto 9, in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo in conferenza unificata Stato Regioni, Autonomie locali del 18 febbraio 2000;
  12. di stabilire che i contratti di apprendistato professionalizzante, stipulati sulla base della presente deliberazione, restino validi anche a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni normative regionali in materia;
  13. di stabilire che la presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR Lazio e diffuso tramite il sito internet [www.sirio.regione.lazio.it](http://www.sirio.regione.lazio.it).

21 MAR. 2005

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

